NORME IN MATERIA DI ATTRIBUZIONI E DI TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE POSTELEGRAFONICO E DISPOSIZIONI PER ASSICURARE IL PAGAMENTO DELLE PENSIONI INPS

Art. 17

Modificazione dell'articolo 12 della legge 9 gennaio 1973, n. 3

Mantengono l'iscrizione nell'elenco provinciale dei sostituti coloro i quali erano gia' iscritti nell'elenco stesso alla data di entrata in vigore della legge 9 gennaio 1973, n. 3.

Versione in vigore dal 8 settembre 1974, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme in materia di attribuzioni e di trattamento economico del personale postelegrafonico e disposizioni per assicurare il pagamento delle pensioni INPS
Estremi	Legge 12 agosto 1974, n. 370
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 24 agosto 1974

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-in-materia-di-attribuzioni-e-di-trattamento-economico-del/art-17-modificazione-dell-articolo-12-della-legge-9-gennaio-1973-n-3

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it